

SENTENZA CIVILE N

Sentenza n. 1749/2012 pubbl. il 24/10/2012

RG n. 3780/2008

Report. n. 2278/2012 del 24/10/2012

1749/12

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta  
Genovese, ha pronunciato la seguente

SENT. 1749/12  
R.G. 3780/08  
Cron. 11785/12  
Rep. 2278/12

sentenza

Oggetto: Contratti  
bancari

nella causa civile iscritta al n. 3780 R.G.A.C., anno 2008, passata in  
decisione all'udienza del 6.6.12, avente ad oggetto: anatocismo,  
vertente

TRA

██ s.r.l., el.te dom.to presso lo studio  
degli avv. ██████████ e S.Verlingieri, che la rapp.tano e difendono  
giusta mandato a margine della citazione

Attrice


E

Banca Popolare di Ancona s.p.a., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv.  
██████████, che la rappresenta e difesa dall'avv. giusta mandato a  
margine della comparsa di risposta

Convenuta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 6.6.12, da intendersi qui  
interamente trascritto

Fatto e Diritto



\_\_\_\_\_ esponeva di avere intrattenuto con la Banca Popolare di Ancona s.p.a. due rapporti di conto corrente, con apertura di credito, nell'ambito del quale la convenuta aveva illegittimamente applicato interessi in misura non dovuta perchè in violazione dell'art. 1283 c.c.

Tanto premesso la conveniva in giudizio per sentire dichiarare non dovuti gli interessi applicati in violazione dell'art. 1283 c.c. e per sentirla condannare alla restituzione degli importi indebitamente tratti.

Instauratosi il contraddittorio la Banca eccepiva la nullità della citazione e, nel merito, contestava la richiesta.

Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici

All'esito, la causa veniva riservata in decisione

Deve premettersi che la prescrizione ordinaria decennale decorre dalla chiusura del rapporto; nella specie, il contratto ha avuto termine nel 2002.

Va evidenziato inoltre che nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il



debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186).

Nel merito, il centro chiede la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca convenuta in virtù di una clausola, quale quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che deve ritenersi nulla. Lamenta l'ingiusta percezione di somme e oneri non dovuti a vario titolo.

In proposito, deve evidenziarsi che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile ( anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".

Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie

anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.

Il principio della nullità delle clausole bancarie anatocistiche parte dalla premessa che" gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento , accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U. 4.11.04 n. 21095)

E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari(Cass. 4.11.04 n. 21095).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti.

"Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di



credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive".

Va infine precisato che nessuna prova risulta della esistenza di un uso normativo, nel senso predetto, relativo alla capitalizzazione semestrale degli interessi

Per stabilire se la Banca convenuta ha applicato, nella gestione dei conto corrente in esame, interessi anatocistici, sono stati disposti accertamenti tecnici: il c.t.u. ha proceduto alla chiesta ricostruzione di due conti correnti oggetto di causa: ha evidenziato, quanto al conto n. 061002403, l'assenza di alcuna sottoscrizione contrattuale, applicando il tasso legale di interessi, ex art. 1284 c.c., con esclusione della capitalizzazione degli interessi e della C.M.S nonché di ogni altro onere non previsto per legge.

E' infatti evidente che, ove non contrattualmente previsti, i tassi e le CMS non possano essere considerate legittimamente apposte, per cui vanno escluse dal computo.



Il c.t.u. ha quindi ricostruito il rapporto secondo i criteri di cui sopra, ha applicato le condizioni contrattuali, escludendo la capitalizzazione degli interessi e la CMS e delle spese, e il sistema di valute ove non previste in contratto.

Alla luce delle suddette indicazioni, il c.t.u. ha stimato un maggior addebito in danno del correntista ~~di~~ ✓


Quanto al conto 061002332, il c.t.u. ha accertato l'esistenza di un contratto, ma ha escluso il sistema di valute e la CMS perché non previsti, nonché la capitalizzazione trimestrale e le spese di conto.

In totale, per il conto n. 061002403, ha accertato che " il saldo attivo del conto corrente è pari ad € [redacted] mentre per il conto 061002332, il saldo è pari ad € [redacted]

Non appaiono fondate le doglianze mosse dalla Banca all'operato del c.t.u., atteso che non appare censurabile l'operato dello stesso, il quale ha accuratamente esaminato il rapporto, calcolando l'ammontare degli interessi applicati illegittimamente su base trimestrale.

L'operato del c.t.u. viene condiviso da questo giudice; il c.t.u. ha sostanzialmente ricostruito l'intero rapporto con la specifica intenzione di non sottoporre gli interessi a debito, le commissioni di massimo scoperto e tutti gli oneri accessori relativi alla tenuta del conto, ad un nuovo inserimento nella base di calcolo degli interessi, rimanendone normativamente esclusi.

[redacted] ha diritto alla restituzione della somma illegittimamente addebitata.



Quanto alle eccezioni sollevate dalla Banca, esse sono infondate: la prescrizione è decennale e decorre, come ribadito dalle S.U. della S.C., dalla chiusura del conto( nella specie 2002).

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione non appare fondata n quanto la stessa è idoneamente specificata nel petimtum( individuabile attraverso un calcolo matematico) e nella causa pretendi, ed ha consentito alla controparte lo svolgimento di una difesa adeguata.

Rimane da considerare( avendo già esaminato l'eccezione di decadenza) l'eccezione di improcedibilità delle domande per intervenuta transazione.

In proposito, appare opportuno evidenziare che "affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L'oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali. Per quanto attiene alla prova del rapporto transattivo, l'assoggettamento della transazione alla prova per iscritto, a norma dell'art. 1967 c.c., comporta

che devono risultare documentalmente tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni. Pertanto, non può essere attribuito il valore di un negozio transattivo alla scrittura privata attestante l'avvenuta consegna di una somma di danaro, qualora dal documento, pur in presenza di espressioni verbali afferenti alla volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l'effetto abdicativo del negozio, così da delineare l'ambito preclusivo di ulteriori pretese da parte del soggetto autore della quietanza. (Cass, 6/10/1999, n. 11117)

Nella specie, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, pur ravvisandosi l'intenzione del correntista di estinguere il credito versando una somma minore di quella richiesta e la volontà della Banca di accettare tale minore importo, non emerge quale sia la res dubia, cioè su cosa verta l'incertezza dei litiganti, posto che la somma richiesta non sembra contestata( benché si chieda il pagamento di una somma minore), dal [REDACTED]. Né sembrano sussistere le reciproche concessioni che caratterizzano l'accordo transattivo. Significativa appare, peraltro, la circostanza che la stessa Banca premette che "non ci è possibile accogliere la proposta transattiva nei termini da voi indicati". Accetta però la somma minore offerta dal [REDACTED], da tale comportamento può desumersi che la proposta transattiva riguardasse una res dubia non compresa nell'offerta predetta.

Va poi evidenziato che, pur non potendosi ritenere che tra le parti sia intervenuta una transazione, ove la stessa fosse stata stipulata sulla




base di una richiesta avanzata con riferimento ad un conto epurato della capitalizzazione trimestrale, la stessa sarebbe certamente viziata in radice, perché la somma richiesta non era dovuta per l'intero per l'illegittimo inserimento di clausole nulle (capitalizzazione trimestrale).

Come già evidenziato in giurisprudenza "l'eccezione di nullità della transazione sollevata ai sensi dell'art. 1972, comma 1, c.c. è fondata laddove si riferisca ad un accordo relativo ad un contratto illecito perché contrario agli art. 1283 e 1418, comma 1, c.c., norma pacificamente di carattere imperativo ex art. 1343 c.c. (Tribunale Bari, 20/04/2011).

Il richiamo alla disciplina applicabile successivamente al Dlgs 342/99, è inconferente, in considerazione del fatto che il rapporto scaturente dal contratto bancario è unico e va considerato unitariamente, con conseguente nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale (almeno fino al 1999).

Né può ritenersi che non risulta avanzata alcuna domanda di annullamento della transazione, posto che la nullità appare rilevabile d'ufficio, stante la violazione di una norma imperativa. Va ricordato, infatti, che "l'art. 1972 c.c., che in tema di transazione relativa ad un contratto nullo o illecito stabilisce che è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, in entrambi i commi si riferisce implicitamente all'ipotesi di transazione novativa, perché diversamente - nel caso cioè di accordo conservativo, che come tale lascia in vita il rapporto sottostante - è la stessa nullità del titolo a produrre l'invalidità derivata di quest'ultima" (Corte appello Torino, sez. I, 26/01/2007). Invero,




mentre, ai sensi del comma 2 dell'art. 1972 c.c., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l'inesistenza, o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontrovertito e fuori della transazione (cosiddetta transazione "non novativa"), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l'inutilità della transazione (Cass 10/07/1998, n. 670). Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea, senza che possa essere accolta la domanda di restituzione della somma che la Banca ha "scontato" (pari ad € [redacted]), non essendo stata avanzata alcuna richiesta nei termini consentiti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore degli avv. [redacted] e Verlingieri, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con atto di citazione notificato il 4.9.08, nei confronti della Banca Popolare di Novara s.p.a., ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del [redacted] della somma di € [redacted] oltre interessi dalla domanda



2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria, € 700,00 per la fase decisoria, € 250,00 spese, oltre spese di c.t.u., Iva e Cap come per legge, con attribuzione in favore degli avv. C. Di Pietro e S. Verlingieri, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Benevento ~~19~~ 10.12

Il Giudice  
Dott. A. Genovese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 19 OTT. 2012  
IL CANCELLIERE



SENTENZA PUBBLICATA  
24 OTT. 2012

IL CANCELLIERE  
PEDICINI MARIA ROSARIA



# Tribunale di Benevento

## LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO

3780/2008

Sentenza n. 1749/2012 pubbl. il 24/10/2012  
RG n. 3780/2008  
Repart. n. 2278/2012 del 24/10/2012

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Indirizzo	Tipo Parte	Attivo
BANCA APOLARE DI ANCONA S.P.A.	00078240421		JESI VIA DON BATTISTONI N. 4	Convenuto principale	Attivo
CENTRO DIAGNOSTICO "G. B. MORGAGNI" S.R.L.	00135810620		BENEVENTO CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 23	Attore principale	Attivo